



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante: “Norme in materia di distanze dai corsi d’acqua pubblici e privati e semplificazione su interventi agricoli”.

I Consiglieri regionali

F.to Katya Gentile

F.to Filippo Mancuso

Proposta di legge recante: “Norme in materia di distanze dai corsi d’acqua pubblici e privati e semplificazione su interventi agricoli”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta emendativa mira a disciplinare le distanze da rispettare in caso di interventi in prossimità dalle acque pubbliche ai sensi dell’articolo 96 del Regio decreto n. 523/1904.

In seguito dell’entrata in vigore prima della legge n. 36 del 1994 e successivamente dell’articolo 144 del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) tale intervento si rende necessario per meglio regolamentare a livello locale la materia e superare alcune criticità dovute all’applicabilità del dettato normativo. Pertanto, alla luce della normativa vigente si vuole individuare in maniera chiara ed oggettiva un criterio per individuare i corsi d’acqua a cui applicare le distanze da rispettare per chiedere ove possibile i nulla osta per realizzare eventuali interventi.

L’introduzione della presente disciplina consentirà agli addetti ai lavori una chiara individuazione delle aree in cui sarà possibile realizzare gli interventi e quelle che, invece, saranno sottoposte al vincolo di inedificabilità assoluta.

L’articolato, nel suo complesso, è composto da sette articoli e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge trattandosi di interventi di natura ordinamentale, non produce oneri a carico della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Proposta di legge recante: “Norme in materia di distanze dai corsi d’acqua pubblici e privati e semplificazione su interventi agricoli”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Viene esplicitato l’oggetto e le finalità della proposta di legge.	//	//	//
2	Vengono previste una serie di azioni tese a semplificare le attività di lavorazione e irrigazione in prossimità delle acque pubbliche anche al fine di tutelare l’incolumità pubblica e privata di cose o persone.	//	//	//
3	Si prevedono delle limitazioni sugli interventi da realizzare ad una distanza minore di quattro metri dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici o privati	//	//	//
4	Si prevede che sia il competente dipartimento regionale ad autorizzare tutti gli interventi sui corsi d’acqua privati che non rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 2.	//	//	//
5	Si prevede che sia il competente dipartimento regionale ad autorizzare tutti gli interventi sui corsi d’acqua pubblici che non rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 2.	//	//	//
6	Viene previsto per i Comuni la possibilità di approvare specifici regolamenti sulla materia oggetto della presente proposta di legge sempre rispettando le indicazioni dettate nell’approvando norma.	//	//	//
7	Indica l’invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: “Norme in materia di distanze dai corsi d’acqua pubblici e privati e semplificazione su interventi agricoli”.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) disciplina gli interventi edilizi da realizzare in prossimità dei corsi d’acqua, che catastalmente sono identificati come corsi d’acqua pubblici o privati, previo rilascio del nulla osta idraulico.

Art. 2

(Semplificazioni)

1. Le disposizioni dell’articolo 1 non si applicano:

- a) agli interventi strettamente connessi all’attività agricola, come i canali irrigui pubblici e/o privati;
- b) alle opere sui canali artificiali per la raccolta delle acque meteoriche con dimensioni inferiori a 1 metro di larghezza netta interna;
- c) agli interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria che interessano i corsi d’acqua privati;
- d) agli interventi finalizzati al taglio degli alberi nei corsi d’acqua con estrazione delle ceppaie;
- e) alla realizzazione di piste nel letto dei corsi d’acqua per l’asportazione del legno mediante livellamento di terreno;
- f) alle opere per la realizzazione di scarichi di acque reflue in corsi d’acqua, provenienti da edifici con diametro massimo di 110 mm;
- g) agli interventi “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” di cui all’Elenco C dell’Allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021, n. 1 (Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), ad esclusione dei punti da 7 a 11 e da 35 a 37;
- h) ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione degli immobili edificati ante 1967;

- i) agli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1994, n. 36 “Legge Galli”;
- j) agli interventi da realizzare ad una distanza superiore a quattro metri dal piede dell’argine dei corsi d’acqua privati;

Art. 3

(Limitazioni)

1. Non è consentita la realizzazione di nuovi immobili ad una distanza minore di quattro metri dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici o privati;
2. Nessun intervento può essere autorizzato o eseguito sugli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge 3 febbraio 1994, n. 36 (Legge Galli), che ricadono ad una distanza minore di quattro metri dal piede dell’argine e sono privi del prescritto nulla osta idraulico.

Art. 4

(Interventi sui corsi d’acqua privati)

1. Tutti gli interventi diversi da quelli indicati nell’articolo 2, che rientrano nei quattro metri dal piede dell’argine dai corsi d’acqua privati e non prevedono la creazione di nuovi volumi devono essere autorizzati dal dipartimento regionale competente per materia.

Art. 5

(Interventi sui corsi d’acqua pubblici)

1. Tutti gli interventi diversi da quelli indicati nell’articolo 2, che rientrano nei quattro metri dal piede dell’argine dai corsi d’acqua pubblici e non prevedono la creazione di nuovi volumi devono essere autorizzati dal dipartimento regionale competente per materia.
2. Previa verifica idraulica, ai sensi della normativa vigente ed il rilascio del nulla osta da parte del competente ufficio regionale, è consentita la demolizione totale e la successiva ricostruzione di immobili legittimi che rientrano nei quattro metri dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici. In tal caso, la posizione del nuovo immobile deve essere posta ad una distanza superiore i quattro metri dal piede dell’argine del corso d’acqua privato.

3. L'eventuale impossibilità a realizzare l'immobile ad una distanza superiore i quattro metri dal piede dell'argine del corso d'acqua deve essere attestata dal tecnico progettista, mentre nel caso di immobili di interesse storico riconosciuto o di bene vincolato, il fabbricato deve essere ricostruito nella stessa posizione nel rispetto della normativa vigente.

4. Oltre i quattro metri dal piede dell'argine dei corsi d'acqua pubblici, diversi da quelli iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici), è consentita la realizzazione di nuovi interventi previo rilascio del nulla osta da parte del competente dipartimento regionale.

Art. 6

(Regolamenti comunali)

1. Nel rispetto dei limiti imposti della presente normativa, i Comuni possono dotarsi di propri regolamenti, anche prevedendo, a tutela della pubblica e privata incolumità, ulteriori limitazioni sugli interventi da effettuare sui corsi d'acqua pubblici.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.